



# CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**ORIGINALE**

---

Registro Generale n. 7

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 7 DEL 02-05-2024**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto:** MANUTENZIONE DELLE SIEPI, DEI RAMI, DEGLI ALBERI POSTI SU TERRENI CONTIGUI ALLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI ESISTENTI SUL TERRITORIO. ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di maggio, il Sindaco Andrea De Luca

### ORDINA

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTI** gli artt. 1 e seguenti e segnatamente l'art. 29 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R., 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 896 del Codice Civile;

**ATTESO** che la presenza di piantagioni e di siepi contigue alle strade comunali e provinciali, possono costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

**CONSTATATO** che a causa della vegetazione (rami, siepi, rovi, arbusti, erbacce, ecc...) che dalle proprietà private si protende oltre il limite della proprietà stessa verso le strade suddette, viene ostacolato o ridotto il campo visivo necessario a salvaguardare la circolazione ed il traffico;

**RILEVATO** che le piante i cui rami sporgenti sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di avversità atmosferiche, un grave pericolo per la viabilità e la sicurezza, a causa del loro possibile precipitare al suolo;

**VERIFICATO** che i proprietari dei fondi sono tenuti:

- a) alla manutenzione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- b) a provvedere al taglio dei rami e delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine della proprietà stessa, che, invadendo le sedi stradali e /o i marciapiedi, nascondono la segnaletica o né compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e impediscono il normale traffico pedonale sui marciapiedi;

- c) alla rimozione sia del pericolo sia dell'ostacolo rappresentato dalla presenza sulle strade, sui marciapiedi e sulle banchine di materiale vegetale di ogni natura proveniente o facente parte, di alberi, siepi o arbusti di proprietà privata.

## **ORDINA**

a tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade di uso pubblico del territorio comunale, di provvedere periodicamente, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta necessario:

- a) all'immediata regolazione delle siepi private, in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- b) al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre la proprietà privata ed invadono le sedi stradali comunali o provinciali;
- c) al taglio dei rami di piante che, pur non protendendosi oltre il ciglio stradale, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o l'efficacia di punti luce della pubblica amministrazione, delle piante e delle siepi poste su fondi contigui alle strade o anche solo fuoriuscenti dalla proprietà privata,
- d) di provvedere, altresì, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame di ogni genere, alla rimozione nel più breve tempo possibile.

## **INCARICA**

la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria competenza della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

- che è fatto obbligo agli interessati di osservare il presente provvedimento e che in caso di inottemperanza, sono previste sanzioni pecuniarie, così come stabilito dall'art. 29 del Codice della Strada
- che in caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio con addebito della relativa spesa ai proprietari interessati;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto, da chiunque abbia un interesse legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni;

copia del presente atto sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito Web del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
Andrea De Luca

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02-05-2024, al n. 287.

Mignano Montelungo, 02-05-2024

Il